

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO INNOVATIVO  
DI BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BOLOGNA.  
DIALOGO COMPETITIVO.**

**CHIARIMENTI – ART. 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA.**

In data 4 luglio sono state presentate sei richieste di chiarimento. Nel seguito i quesiti e i relativi chiarimenti.

**Quesito 1.** Partecipazione di NEWCO o di START-UP di recente creazione. In questo caso in cui non può esserci un fatturato specifico, quale documentazione andrà presentata per dimostrare il requisito di capacità economico-finanziaria? A pagina 12, riga 11, del Disciplinare di gara si cita: "qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla SRM". Chiediamo di avere maggiori specifiche in merito al fine di poter produrre l'idonea documentazione.

**Chiarimento 1.** I requisiti di cui all'art. 2.1 del Disciplinare (le due idonee referenze bancarie e il fatturato specifico), in caso di società di nuova costituzione, possono essere comprovati con altra documentazione ritenuta idonea dalla SRM (come indicato per es. nell'Allegato XVII, parte I, del d.lgs. 50/16).

La SRM non può sostituirsi, ex ante, al concorrente in tale valutazione; può solo eventualmente rispondere, nella fase dei chiarimenti prevista all'art. 6 del Disciplinare di gara, a una specifica richiesta proposta dal concorrente.

**Quesito 2.** Elenco degli affidamenti. La NEWCO ovviamente non ha referenze. Possono essere utilizzate quelle dei soci della NEWCO? In che forma? Avvalimento? Chiediamo di avere maggiori dettagli e specifiche in merito.

**Chiarimento 2.** La SRM non può sostituirsi al concorrente nella scelta da considerarsi più idonea al fine di dimostrare il possesso di tutti i requisiti di capacità richiesti dal Disciplinare. Il concorrente a tal fine sceglierà tra i vari istituti messi a disposizione dalla normativa applicabile, nel rispetto della documentazione di gara.

**Quesito 3.** Referenze su sistemi con smart-bike. Non esiste azienda italiana che abbia un'esperienza diretta di gestione di tali sistemi a oggi. Tale esperienza è solo appannaggio di aziende estere, tedesche, francesi, americane e, soprattutto, cinesi. Questo requisito, che sembra assolutamente dirimente per superare la barriera di selezione delle quattro aziende, appare discriminatorio per le aziende italiane. Confermate questo requisito? Confermate che è indispensabile per superare la prima selezione? È possibile utilizzare il criterio dell'avvalimento, su aziende estere, comunitarie o extra comunitarie, per questo specifico requisito? Chiediamo di avere dettagliate spiegazioni in merito.

**Chiarimento 3.** I documenti di gara regolano i requisiti e le modalità per presentarli; fra queste l'istituto dell'avvalimento.

**Quesito 4.** Cauzione del 2%. La cauzione del 2% prevista al punto h) di pagina 14 del Disciplinare va calcolata sull'importo di base gara di 8.850.000 € indicato a pagina 9? In questo caso ammonterebbe a 177.000 €, è corretto? Chiediamo maggiori indicazioni sull'importo esatto, su come e dove vada versata e quale documentazione vada prodotta.

**Chiarimento 4.** Si conferma l'importo a base di gara, al fine del calcolo della cauzione.

**Quesito 5.** Fidejussione. In che termini va scritto l'impegno fidejussorio? Per quale importo totale? Quali tipologie di fidejussione sono ammesse?

**Chiarimento 5.** La garanzia fideiussoria deve rispettare le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e al richiamato art. 93 d.lgs. 50/16. La SRM non può sostituirsi al concorrente nelle altre valutazioni.

**Quesito 6.** Infine chiediamo un incontro per approfondire tutti questi e altri temi.

**Chiarimento 6.** In questa fase della procedura di gara non sono previsti incontri con le imprese potenziali concorrenti.

5 luglio 2017

In data 13 luglio sono state presentate cinque richieste di chiarimento. Nel seguito i quesiti e i relativi chiarimenti.

**Quesito 7.** Da un'attenta ricerca emergerebbe che non solo non esiste alcuna impresa italiana che possa vantare un'esperienza diretta di sistemi di free-floating con smart-bikes come quella richiesta ma che a livello europeo esistono solo due operatori, di origine europea, con tale tipo di referenza. Ne consegue, vista anche la normativa del contratto di avvalimento che prevede che l'ausiliaria non possa prestare nell'ambito della stessa gara le proprie referenze per più di una ausiliata, che tale requisito determini un numero di operatori europei non sufficienti a creare un'adeguata concorrenza e ciò in difformità dalla normativa europea vigente. Si richiede pertanto la possibilità che tale requisito venga cancellato.

**Chiarimento 7.** Il requisito di capacità tecnica sopra citato non sarà cancellato dalla documentazione di gara già pubblicata. Dalle ricerche effettuate nel periodo antecedente la redazione della documentazione di gara, infatti, è emerso un quadro del mercato di riferimento – europeo e non – ben più ampio di quello rappresentato nel quesito (composto di almeno 10 operatori che gestiscono smart-bike, la metà dei quali in Europa) e dunque tale da rendere il requisito richiesto del tutto legittimo alla luce della normativa in tema di appalti e concorrenza, nonché pertinente e congruo rispetto alle finalità che l'Amministrazione persegue con la gara in oggetto, e alla particolarità del servizio da affidare.

**Quesito 8.** Regolamenti d'uso. Al punto 2.3. Riduzione a quattro dei numeri dei concorrenti, viene indicato che l'elenco degli affidamenti deve essere integrato di copia dei regolamenti d'uso relativi ai servizi chiamati, ... anche in lingua originale ... Si chiede se la lingua originale debba intendersi, nel caso di gruppo estero, come sostitutiva di quella italiana o in aggiunta a quella italiana.

**Chiarimento 8.** In caso di regolamenti d'uso redatti in lingua straniera, gli stessi possono essere prodotti in lingua originale, senza che sia necessario elaborarne una traduzione, a prescindere dalla nazionalità del concorrente.

**Quesito 9.** Requisiti. Con riferimento ai vari requisiti indicati per partecipare al dialogo, viene richiesta in capo alla capogruppo di una RTI una % del requisito normalmente per ... almeno il 50%. Può tale % essere raggiunta attraverso l'istituto dell'avvalimento?

**Chiarimento 9.** Sì, nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.

**Quesito 10.** Documentazione di gara da sottoscrivere. La copia integrale della documentazione di gara da sottoscrivere (come richiesto al punto 5.c del disciplinare) è costituita dai seguenti 4 documenti: Bando GUUE, Disciplinare, Allegati al disciplinare e Relazione. È corretto? Sono da stampare e firmare anche i chiarimenti?

**Chiarimento 10.** L'elenco è corretto. I chiarimenti non devono essere stampati e firmati.

**Quesito 11.** AVCPASS. Al punto 5.j del disciplinare si fa riferimento a un documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE) ma non è chiaro se bisogna già generare il PASSOE e allegarlo o se si richiede un documento generico (tipo autocertificazione) che attesti che l'operatore potrà in seguito utilizzare la piattaforma AVCPASS e generare il PASSOE?

**Chiarimento 11.** Il PASSOE va generato e allegato già alla domanda di partecipazione.

17 luglio 2017

In data 17 luglio sono state presentate quattro richieste di chiarimento. Nel seguito i quesiti e i relativi chiarimenti.

**Quesito 12.** Al paragrafo 2.1 punto 2 del disciplinare di gara è richiesto quale requisito di capacità economico-finanziaria un fatturato dell'impresa relativo ai servizi oggetto di affidamento pari o superiore, nel triennio 2014/2015/2016, complessivi a 3 mil/euro, IVA esclusa: si chiede se soddisfi tale requisito il possesso di un fatturato pari o superiore a tale importo per servizi di trasporto pubblico locale.

**Chiarimento 12.** Benché il bike-sharing oggetto di affidamento vada a costituire un sistema di trasporto pubblico (perché ogni bicicletta è utilizzabile da più persone), fra le sue caratteristiche peculiari c'è anche quella di essere non motorizzato e altamente flessibile. Alla luce di ciò, si ritiene che un fatturato maturato su servizi di Tpl non analoghi non possa integrare il requisito di capacità richiesto.

**Quesito 13.** Stante il chiarimento di cui al punto 7 del vs. documento Chiarimenti al 17.07.2017, che cita "... un quadro del mercato di riferimento – europeo e non – ben più ampio di quello rappresentato nel quesito (composto di almeno 10 operatori che gestiscono smart-bike ... " si richiede se le aziende di provenienza cinese e comunque non europee possano svolgere la funzione ausiliaria di imprese avvalenti, nonostante le recenti pronunce della Corte di Cassazione tendano ad escludere questa possibilità.

**Chiarimento 13.** In linea generale, le imprese straniere, anche extra-UE, possono partecipare alle gare indette in Italia, anche ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 50/16, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni normative vigenti in materia. L'idoneità a partecipare alla gara dovrà essere inoltre provata dall'operatore economico straniero attraverso la presentazione di documentazione conforme alle normative

vigenti nei rispettivi paesi di origine, e idonea a dimostrare il possesso di quegli stessi requisiti richiesti a tal fine alle imprese italiane. La correttezza o meno della partecipazione della impresa straniera – quale concorrente ovvero ausiliario in avvalimento – potrà essere valutata solo in riferimento al caso concreto, non potendosi condurre una valutazione astratta e generale ex ante.

**Quesito 14.** Stante il medesimo chiarimento si richiede se il bando, che prevede a pag. 4 e a pag. 7 "... la concessione della progettazione, produzione, installazione, messa in servizio, manutenzione e gestione di un sistema di bike-sharing evoluto ..." debba intendersi come requisito per la partecipazione diretta del soggetto proprietario del sistema di smartlock georeferenziato oppure se lo stesso può essere fornito in avvalimento da società ausiliaria.

**Chiarimento 14.** La documentazione di gara non richiede che il concorrente, ai fini della partecipazione, debba essere il proprietario di un "sistema di smartlock georeferenziato". La titolarità di tale sistema non è dunque un requisito di partecipazione; si tratta piuttosto di una tecnologia che può essere utilizzata eventualmente nella realizzazione del servizio di bike-sharing.

**Quesito 15.** Nel caso in cui l'azienda ausiliaria, che produce avvalimento, sia quella proprietaria del sistema di smartlock geolocalizzato (cuore del progetto), può la stessa fornire il proprio supporto a più di una azienda partecipante al bando?

**Chiarimento 15.** Si faccia riferimento al Chiarimento 14. Se, pur non essendo richiesto come requisito di partecipazione, la società proprietaria del sistema di smartlock partecipasse come impresa ausiliaria in avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/16, "in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti".

In data 18 luglio è stata presentata una richiesta di chiarimento. Nel seguito il quesito e il relativo chiarimento.

**Quesito 16.** L'esperienza di gestione di una flotta di oltre 6.000 smart-bikes (bici ibride, connesse e dotate di lucchetto elettronico) vendute in Europa negli ultimi 3 anni a clienti privati, e connesse a un'unica piattaforma, può essere considerata, ai fini dei requisiti tecnico-organizzativi, equivalente all'esperienza richiesta di gestione di un servizio di bike-sharing basato sull'utilizzo di biciclette "smart" richiesta dal bando?

**Chiarimento 16.** Premesso che la valutazione del possesso dei requisiti in capo al concorrente attiene alle competenze della Commissione, di cui all'art. 7 del Disciplinare di gara, si ricorda in questa sede che gli operatori economici interessati a partecipare devono aver gestito un servizio di bike-sharing con le caratteristiche indicate nella documentazione di gara, e non solo.

In data 20 luglio è stata presentata una richiesta di chiarimento. Nel seguito il quesito e il relativo chiarimento.

**Quesito 17.** Siamo interessati a partecipare al bando per la gestione del servizio di Bike Sharing e pertanto vorremmo organizzare il sopralluogo che viene richiesto dal bando prima della presentazione della domanda di partecipazione. Sarebbe possibile organizzare questo incontro il 3 o il 4 agosto in tarda mattinata?

**Chiarimento 17.** Il sopralluogo è propedeutico alla presentazione della Soluzione, non della Domanda. Il sopralluogo viene auspicabilmente effettuato da ciascun concorrente prima della presentazione della Domanda di partecipazione, in modo che ogni elemento che possa condizionare l'organizzazione della fase di erogazione del servizio sia stato valutato già all'atto della decisione di partecipare alla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato in proprio, senza che sia vincolante la presenza di personale incaricato dalla SRM o dal Comune.

In data 21 luglio sono state presentate undici richieste di chiarimento. Nel seguito i quesiti e i relativi chiarimenti.

**Quesito 18.** Alla luce del Chiarimento 1 pubblicato in data 4/07/2017, si chiede conferma che sia possibile, per una società costituita nel corso del 2017 (e come tale priva di bilanci riferibili agli anni precedenti) facente parte di un solido gruppo societario, soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di cui all'art. 2.1 del Disciplinare di gara mediante la presentazione, oltre alle due referenze già previste al punto 1 del citato art. 2.1, di una ulteriore referenza bancaria (in luogo dell'attestazione di cui al punto 2 concernente il fatturato del triennio 2014-2016) attestante che la capacità economico-finanziaria del concorrente viene stimata adeguata alla procedura in oggetto. E ciò in forza di quanto espressamente

previsto dal combinato disposto degli artt. 83, c. 7, e 86, c. 4 e dell'Allegato XVII, Parte I, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Chiarimento 18.** Si conferma.

**Quesito 19.** Si chiede di chiarire se il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 2 del Disciplinare di gara (pag. 11) possa essere redatto anche utilizzando lo schema di formulario DGUE adattato al D.Lgs. n. 50/2016 allegato alle "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 174 del 27/07/2016) e messo a disposizione dallo stesso Ministero in formato editabile.

**Chiarimento 19.** Si conferma.

**Quesito 20.** Al paragrafo 1.4, pagina 7, del Disciplinare di Gara si legge che le bici dovranno possedere un sistema wireless di tracciamento, per esempio mediante RFID. Sarà valutata con più punti una domanda che offra un altro tipo di tracciamento (GPS per esempio), e in maniera continua?

**Chiarimento 20.** Avendo scelto di condurre un dialogo competitivo, sarà all'interno di tale procedura di affidamento che i concorrenti selezionati potranno proporre soluzioni e/o affinare opzioni che si ritengano migliorative.

**Quesito 21.** Alla fine del paragrafo 1.7 del Disciplinare di Gara si menziona l'integrazione con il sistema di tariffazione integrata MiMuovo della Regione Emilia-Romagna. Potrebbero specificare che modello di smart card viene/verrà utilizzata?

**Chiarimento 21.** La tessera di prossimità MiMuovo appartiene alla famiglia Calypso ed è conforme allo standard ISO 14443, tipo B. La tessera è solo contactless (non è presente l'interfaccia contatti). La mascheratura applicativa è tipo CD21 in emulazione CD97. Dettagli ulteriori saranno condivisi coi concorrenti nelle fasi successive.

**Quesito 22.** Al paragrafo 1.4, pagina 7, del Disciplinare di Gara il Comune si pone degli obiettivi del sistema: 2,5 prelievi per bicicletta/giorno, 12.000 abbonamenti annuali, ecc. Si prevedono delle penalizzazioni per non arrivare a questi numeri, oppure dei vantaggi (economici, ecc.) se i risultati eccedono quelli aspettati?

**Chiarimento 22.** Si faccia riferimento al Chiarimento 20. (31 luglio 2017)

**Quesito 23.** La preghiamo di specificare la partecipazione di aziende straniere, però di stati membri dell'Unione Europea, al paragrafo 2 del Disciplinare di Gara "Soggetti ammessi alla gara. Requisiti". Sono ammessi dei subappalti dopo di aver vinto il bando di gara?

**Chiarimento 23.** Fra i "contenuti" delle Soluzioni di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara i concorrenti dovranno definire e regolare l'opzione del sub-appalto.

**Quesito 24.** Paragrafo 2.1. "Requisiti di capacità economico-finanziaria". In riferimento alla partecipazione di aziende straniere, ma sempre dell'Unione Europea, sarebbe possibile presentare le referenze bancarie e il fatturato dell'impresa da parte delle istituzioni competenti del paese d'origine della ditta che presenti la Domanda di partecipazione? Per esempio, nel caso nostro, delle banche tedesche e la Camera di Commercio tedesca.

**Chiarimento 24.** Si conferma, purché la Domanda di partecipazione e tutti i documenti prodotti dai concorrenti siano inviati in versione cartacea, esclusivamente in lingua italiana, o al limite con corredo di traduzione.

**Quesito 25.** Al paragrafo 5.c si chiede una copia integrale della documentazione di gara. Assumiamo che si tratta di una copia del bando, disciplinare (allegati inclusi) e relazione, giacché i documenti relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria (pgf. 2.1) e ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa (pgf. 2.2) devono essere compilati secondo il DGUE (pgf. 2). Ci potrebbero confermare che sono questi i documenti a cui si riferisce questo punto?

**Chiarimento 25.** Si faccia riferimento al Chiarimento 10.

**Quesito 26.** Non sono necessarie le copie della scrittura dell'azienda nella Camera di Commercio, o documenti simili?

**Chiarimento 26.** La Domanda di partecipazione non prevede allegazione di documentazione ulteriore rispetto a quanto previsto all'art. 5 del Disciplinare di gara.

**Quesito 27.** Si menziona al paragrafo 5.j la obbligatorietà di poter essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE). Questo requisito è anche obbligatorio per aziende dell'Unione Europea non italiane?

**Chiarimento 27.** Il PASSOE dev'essere prodotto anche dai concorrenti stranieri.

**Quesito 28.** Rispetto all'elenco degli affidamenti, parte dei "Requisiti di capacità tecnico-organizzativa" (pgf. 2.2), come si farà la comprovazione? Bisognerebbe inoltrare dei riferimenti delle autorità che abbiano contrattato i nostri servizi?

**Chiarimento 28.** Si faccia riferimento al Chiarimento 26. (31 luglio 2017)

25 luglio 2017 (errata corrige in data 31 luglio 2017)

In data 13 ottobre è stata presentata una richiesta di chiarimento. Nel seguito il quesito e il relativo chiarimento.

**Quesito 29.** Alla luce degli atti della procedura e, in particolare, dell'art. 1.5 del Disciplinare di gara riguardante le controprestazioni riconosciute a favore del gestore del servizio di bike-sharing, la scrivente società comprende che gli introiti derivanti da possibili sponsorizzazioni da associare al servizio potranno derivare dall'associazione tra bike-sharing e potenziali brand, da realizzare attraverso la decorazione di biciclette, veicoli, stalli, stazioni, colonnine, pannelli e totem informativi e attraverso la pubblicità da veicolare sul sito web/app dedicati.

Poiché risulta che l'Amministrazione comunale abbia affidato in concessione la gestione degli spazi pubblicitari comunali, si chiede di fornire risposta ai seguenti quesiti:

- a) il gestore del servizio di bike-sharing potrà gestire in piena autonomia i predetti spazi pubblicitari, senza in alcun modo doversi relazionare con il concessionario pubblicitario del Comune?
- b) in caso di risposta negativa al quesito sub a), e quindi nel caso in cui il gestore del servizio di bike-sharing debba relazionarsi con il concessionario pubblicitario, si chiede di chiarire se la necessità di rivolgersi a tale concessionario pubblicitario sia limitata solo agli impianti collocati stabilmente su suolo pubblico e, in particolare, se riguardi tutti o solo alcune delle strutture fisse indicate nel bando (stalli, stazioni, colonnine, pannelli e totem)?
- c) sempre in caso di risposta negativa al quesito sub a), e quindi nel caso in cui il gestore del servizio di bike-sharing debba relazionarsi con il concessionario pubblicitario, si prega di fornire puntuale indicazione delle condizioni economiche che saranno applicate dal concessionario per la gestione dei predetti spazi pubblicitari, mediante messa a disposizione di apposito prezziario suddiviso, quantomeno, per ciascuna tipologia di struttura fissa.

Si precisa che le risposte alle richieste di cui sopra, e in particolare a quella sub c) relativa al prezzo che sarà applicato, risultano indispensabili al fine di formulare la soluzione progettuale richiesta da codesta stazione appaltante, nonché per evidenti esigenze di parità di trattamento fra i concorrenti.

**Chiarimento 29.** Attualmente il Comune di Bologna, Area Risorse Finanziarie – UI Entrate, è titolare di contratti, a titolo oneroso, di assegnazione in uso, a seguito di procedura a evidenza pubblica:

- di impianti pubblicitari bifacciali, di proprietà comunale, delle dimensioni di cm 116X171 cm e cm 306X 223H;
- di spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari bifacciali privati di diverse dimensioni (cm 116X171, cm 306X 223H, mt 4 X 3H, mt 10 X 5H).

Esistono poi sul territorio comunale altri impianti pubblicitari privati (fissi o provvisori) a cui è stata rilasciata specifica autorizzazione per la collocazione su aree o spazi di proprietà comunale, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale.

Tali concessionari, da contratto o titolari delle autorizzazioni, sono i gestori, in via esclusiva, unicamente degli spazi pubblici assegnati/autorizzati per l'installazione degli impianti pubblicitari privati e indicati nel contratto o nell'autorizzazione. Pertanto, il gestore del servizio di bike-sharing per le eventuali sponsorizzazioni sulle strutture indicate nel bando e che saranno meglio rappresentate nel progetto di gara (in particolare, con la Soluzione), non dovrà rivolgersi ai sopraindicati concessionari e dovrà acquisire le sole autorizzazioni previste nel vigente Regolamento comunale per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari ([http://www.comune.bologna.it/media/files/allegato\\_d\\_modifiche\\_al\\_regolamento\\_collocazione\\_insegne\\_2\\_016\\_per\\_serrande.pdf](http://www.comune.bologna.it/media/files/allegato_d_modifiche_al_regolamento_collocazione_insegne_2_016_per_serrande.pdf)).

Fatta tale premessa, si chiarisce quanto segue.

Così come previsto nel disciplinare di gara (punto 1.5) il gestore del servizio di bike-sharing potrà stipulare contratti di sponsorizzazione e sfruttare, mediante l'esposizione del brand (logo/ragione/denominazione sociale, ditta, marchio) dello sponsor, esclusivamente i veicoli e/o le attrezzature strettamente funzionali al servizio di bike-sharing (spazi su biciclette, colonnine, pannelli/totem informativi, veicoli, sito web dedicato).

Per tali forme di sponsorizzazione l'imposta sulla pubblicità è comunque dovuta al Comune ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti. Attualmente l'imposta sulla pubblicità è gestita e riscossa dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta, ICA Srl. Per ogni ulteriore informazione sull'imposta di pubblicità si rimanda ai Regolamenti comunali e alle pagine dedicate sul sito web (<http://www.comune.bologna.it/tasse/servizi/15:3018/3136/>, [http://www.comune.bologna.it/media/files/delibera\\_pg\\_824892017\\_icp.pdf](http://www.comune.bologna.it/media/files/delibera_pg_824892017_icp.pdf), [http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento\\_recante\\_norme\\_sulla\\_disciplina\\_e\\_lutilizzo\\_delle\\_sponsorizzazioni.pdf](http://www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_recante_norme_sulla_disciplina_e_lutilizzo_delle_sponsorizzazioni.pdf)).

Per le decorazioni con i brand degli sponsor sulle biciclette e sui veicoli destinati al servizio di bike-sharing l'autorizzazione comunale coincide con la denuncia e relativo pagamento dell'imposta sulla pubblicità effettuati presso il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Gli spazi destinati alla visibilità degli sponsor sulle attrezzature fisse strettamente destinate al servizio dovranno, invece, essere espressamente autorizzate dall'Ufficio Pubblicità e Autorizzazioni del Comune.

Ne caso che suddette attrezzature siano collocate in aree vincolate o ricadenti nella città storica gli spazi con il relativo messaggio (pubblicitario) dovranno essere preventivamente assentiti dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna o dall'Ufficio Tutela e Gestione della Città Storica.

Si specifica che eventuali nuovi messaggi pubblicitari in sostituzione di quelli già autorizzati dovranno essere preventivamente assentiti dalla Soprintendenza e inoltrati all'Ufficio Pubblicità e Autorizzazioni e al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

La superficie degli spazi destinati agli sponsor sulle attrezzature fisse strettamente destinate al servizio di bike-sharing (stalli dedicati, stazioni fisse dotate di colonnine/pannelli/totem informativi) non potrà essere superiore al 30% della superficie dell'intera attrezzatura e, comunque, rimanere entro una superficie massima di cmq 1.200 (milleduecento centimetri quadrati).

Nel caso vengano utilizzati degli schermi digitali per video comunicazioni non è consentito il messaggio pubblicitario variabile a scorrimento.

23 ottobre 2017